Città di Pescia

COMUNE DI PESCIA
Provincia di Pistoia

Bando per l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione – Anno 2026

Richiamati:

- l'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 che istituisce il Fondo nazionale per l'accesso alle abitazioni in locazione;
- il decreto del Ministero dei lavori Pubblici 7 giugno 1999;
- la Deliberazioni della Giunta Regionale Toscana n. 851 del 23.06.2025 e n. 154 del 16/02/2026;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 169 del 18/09/2026;
- la Determinazione Dirigenziale n.1753 del 30/09/2026 di approvazione del bando;

IL DIRIGENTE

RENDE NOTO

Che a partire dal **30 Settembre e fino alle ore 12.00 del 30 Ottobre 2026**, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda di accesso alle graduatorie degli aspiranti al contributo per l'integrazione dei canoni di locazione.

ART.1 – REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO

Per beneficiare del contributo è necessario possedere i seguenti requisiti:
1. residenza nel Comune di Pescia nell'alloggio per il quale si richiede il contributo;
2. cittadinanza italiana o di Stato aderente all'Unione Europea.
I cittadini di uno Stato non aderente all'Unione Europea sono ammessi se titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di permesso di soggiorno in corso di validità ai sensi della vigente normativa;
3. titolarità di un contratto di locazione per uso abitativo relativo ad un immobile adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente, regolarmente registrato ed in regola con il pagamento annuale dell'imposta di registro salvo opzione della "cedolare secca", ai sensi dell'art.3 del D.lgs. 23/2011.
Sono ammissibili anche i contratti di locazione stipulati dalle Agenzie sociali per la casa, che a sua volta abbiano locato l'alloggio al nucleo familiare richiedente il contributo.
Sono esclusi dal contributo i contratti di locazione di alloggi:
- di edilizia residenziale pubblica (ERP);
- di edilizia residenziale agevolata;
- appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, A/9;

4. assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km dal comune in cui è presentata la domanda. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati

ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia); l'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L.R. 2/2019;

5. assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del nucleo. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU, mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Estero). Tali valori sono rilevabili dalla dichiarazione ISEE; il Comune può comunque procedere ad effettuare ulteriori verifiche presso le amministrazioni interessate;

6. le disposizioni di cui ai punti 4. e 5. non si applicano quando il nucleo richiedente è titolare di un solo immobile ad uso abitativo per ciascuna delle seguenti fattispecie (quindi al massimo tre immobili ad uso abitativo, ciascuno dei quali sia l'unico per ogni fattispecie):

a) coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è titolare.

Nella domanda di contributo dovranno essere indicati, a pena di esclusione, il nominativo del componente del nucleo familiare separato o divorziato, i dati della registrazione dell'omologa o della separazione oppure della sentenza di divorzio che lo riguardano ed il tribunale di riferimento, nonché i dati catastali dell'alloggio ed il comune dove è ubicato lo stesso alloggio.

Alla domanda può essere allegata la copia del provvedimento dell'autorità giudiziaria. Se si tratta di immobile ubicato all'estero, dovranno essere indicati il comune e la nazione dove si trova l'immobile ed in quest'ultimo caso, alla domanda dovrà essere allegata la copia del provvedimento dell'autorità giudiziaria estera, se rilasciato da quest'ultima, tradotta in italiano e legalizzata nelle forme di legge.

b) alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente. Questa circostanza deve essere dichiarata, a pena di esclusione, nella domanda con indicazione del nominativo del componente del nucleo familiare intestatario dell'alloggio, del comune o di altra autorità competente che ha rilasciato la certificazione di inagibilità.

Alla domanda può essere allegata la copia della certificazione.

Se si tratta di immobile ubicato all'estero, dovranno essere indicati il comune e la nazione dove si trova l'immobile ed in quest'ultimo caso, alla domanda dovrà essere allegata la copia certificazione del paese estero, attestante l'inagibilità, tradotta in italiano e legalizzata nelle forme di legge.

c) alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 555 c.p.c.

Questa circostanza deve essere dichiarata, a pena di esclusione, nella domanda con l'indicazione del nominativo del componente del nucleo familiare intestatario dell'alloggio ed alla stessa domanda, a pena di esclusione, deve essere allegata la copia del provvedimento di pignoramento emesso ai sensi dell'art. 555 c.p.c..

Se si tratta di immobile ubicato all'estero, dovranno essere indicati il comune e la nazione dove si trova l'immobile ed in quest'ultimo caso, alla domanda dovrà essere allegata la copia della certificazione del paese estero, attestante il pignoramento, tradotta in italiano e legalizzata nelle forme di legge;

7. possono partecipare al bando anche i soggetti titolari di diritti reali su immobili assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero i soggetti titolari pro-quota di diritti reali su immobili, il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di 25.000,00 euro, se in possesso dei sopracitati requisiti, in casi debitamente documentati di indisponibilità giuridica delle quote degli immobili stessi.

Se ricorrono una o più delle circostanze del presente punto 7., le stesse, a pena di esclusione, dovranno essere dichiarate nella domanda di contributo e pertanto:

a) se gli immobili sono stati assegnati al coniuge in sede di separazione giudiziale, nella domanda di

contributo dovranno essere indicati il nominativo del componente del nucleo familiare, i dati della registrazione dell'omologa o della separazione che lo riguardano ed il tribunale di riferimento, nonché i dati catastali degli immobili ed il comune oppure i comuni dove sono ubicati gli stessi immobili.
Alla domanda può essere allegata la copia del provvedimento dell'autorità giudiziaria se si tratta di provvedimento rilasciato in Italia.
Se si tratta di immobile ubicato all'estero, dovranno essere indicati il comune e la nazione dove si trova l'immobile ed in quest'ultimo caso, alla domanda dovrà essere allegata la copia del provvedimento dell'autorità giudiziaria estera, se rilasciato da quest'ultima, tradotta in italiano e legalizzata nelle forme di legge;
b) se ricorre la circostanza della titolarità pro-quota di diritti reali su immobili, nella domanda devono essere indicati il nominativo del componente del nucleo familiare titolare pro-quota dei diritti reali sugli immobili, la tipologia e gli estremi della documentazione attestante il possesso dei diritti reali ed alla stessa domanda deve essere allegata la documentazione a comprova della titolarità pro-quota di diritti reali sugli immobili nonché la documentazione attestante l'indisponibilità giuridica delle quote degli immobili (esempi non a titolo esaustivo di indisponibilità giuridica:

a) si tratta di immobile indisponibile per il nucleo familiare in quanto un soggetto estraneo al nucleo familiare è titolare di usufrutto sullo stesso immobile,
b) altro comproprietario dell'immobile ha diritto di risiedere nell'immobile).

Se si tratta di immobile ubicato all'estero, dovranno essere indicati il comune e la nazione dove si trova l'immobile ed in quest'ultimo caso, alla domanda dovrà essere allegata la certificazione del paese estero, attestante l'assegnazione degli immobili all'altro coniuge, tradotta in italiano e legalizzata nelle forme di legge;
8. valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa e risultante dall'attestazione ISEE;
9. non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare (dichiarato ai fine ISEE, dopo averlo comunque riparametrato con la scala di equivalenza prevista dal DPCM n. 159/2013) fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati dai punti 5. e 8.;
10. essere in possesso di una valida Attestazione ISEE che attesti un valore ISE (Indicatore Situazione Economica), calcolato ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, non superiore a euro 32.724,49.
In mancanza dell'Attestazione ISEE la richiesta di contributo può essere presentata purché il richiedente abbia presentato all'INPS la DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) prevista dal citato DPCM 159/2013;
11. rientrare in una delle seguenti fasce in base ai valori ISE e ISEE e all'incidenza del canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE:
Fascia "A"
valore ISE uguale o inferiore all'importo di euro 16.114,80 (corrispondente a due pensioni minime INPS – come previsto nella Circolare INPS n. 153 del 19/12/2025) ed un incidenza del canone di locazione annuale, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non inferiore al 14%.
Fascia "B"
valore ISE compreso tra l'importo di euro 16.114,81 e l'importo di euro 32.724,49; ed incidenza del canone di locazione annuale, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non inferiore al 24%. Valore ISEE ordinario non superiore a euro 16.500,00;
12. non essere assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica.
L'eventuale assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, nel corso dell'anno di

riferimento del presente bando, comporta l'automatica decadenza del diritto al contributo a far data dalla disponibilità dell'alloggio;
I requisiti sono riferiti ai componenti dell'intero nucleo familiare ad eccezione dei punti 2. e 3., che si riferiscono al solo soggetto richiedente.

- Non verranno accettate DSU prive di attestazione:

- le Dichiarazioni ISEE riportanti annotazioni di Omissioni e/o Difformità saranno escluse.

I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

ART. 2

POSIZIONE REDDITUALE E CANONE DI LOCAZIONE DI RIFERIMENTO

1) La posizione reddituale del richiedente da assumere a riferimento per il contributo è quella risultante da una certificazione ISE/ISEE valida al momento di presentazione della domanda, avente ad oggetto i redditi del nucleo familiare determinato ai sensi della normativa ISE/ISEE stessa (D.P.C.M. n. 159/2013 e s.m.i.).
2) L'erogazione del contributo a soggetti che dichiarano "**ISE zero**" ovvero che hanno un **ISE inferiore rispetto al canone di locazione** per il quale richiedono il contributo è possibile solo nei casi di seguito descritti:
a) Presenza di autocertificazione circa la fonte di sostentamento, debitamente verificata dal soggetto erogatore:
-nel caso in cui l'aiuto economico provenga da altri enti, associazioni e da terzi, i soggetti che dichiarano "ISE zero" dovranno allegare una autocertificazione rilasciata dal soggetto che presta l'aiuto economico. In tal caso l'autocertificazione deve essere accompagnata da copia della documentazione reddituale e da un documento di riconoscimento in corso di validità chi presta l'aiuto;
- nel caso in cui vengano riscontrate incongruenze sulle dichiarazioni, potranno essere effettuati colloqui per verificare la reale situazione del nucleo familiare con facoltà di avvalersi di figure idonee.
b) Presenza di espressa certificazione a firma del responsabile del competente Ente, nel caso in cui il richiedente usufruisca di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune.
c) Verifica da parte del competente Ufficio comunale del reddito rilevabile da DSU tale da giustificare il pagamento del canone.

3) Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori.

4) In caso di coabitazione o residenza nell'alloggio di più nuclei familiari il canone da considerare per il calcolo dell'incidenza e del contributo teorico spettante è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero dei nuclei coabitanti/residenti nell'alloggio.
Il Comune, tramite la procedura web, indicherà nella singola scheda del richiedente, il canone di locazione complessivo risultante dal contratto ed il numero dei nuclei residenti nell'alloggio, ciò consentirà al sistema di determinare automaticamente l'incidenza canone/ISE ed il contributo teorico spettante..

ART. 3 – NUCLEO FAMILIARE

Ai fini del presente bando si considera nucleo familiare quello individuato all'art. 3 comma 1 del D.P.C.M. 5 Dicembre 2013 n. 159.

ART. 4 – AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI

1) Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti dall'art. 1 del presente bando.
2) Le dichiarazioni sostitutive di certificazione saranno soggette a controlli e verifiche previste dallo stesso D.P.R. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni (introdotte con L. 183/2011.).

ART. 5 – COLLOCAZIONE DEI RICHIEDENTI NELLE GRADUATORIE COMUNALI

I soggetti in possesso dei requisiti come individuati all'art. 1, sono collocati nelle graduatorie comunali distinti nelle fasce A e B, in base per ciascuna fascia, alla diversa percentuale di incidenza canone/ISE e ai criteri di priorità sociale, uguali per le fasce "A" e "B", indicati di seguito:

A. I soggetti richiedenti sono ordinati nel rispetto dei seguenti criteri di priorità :

I Richiedenti i cui nuclei familiari siano inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica con un punteggio uguale o superiore a 8 (otto). La fruizione del contributo in oggetto in nulla influenza la posizione acquisita dal richiedente nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di E.R.P. L'eventuale assegnazione è causa di decadenza del diritto al contributo.

II Richiedenti i cui nuclei familiari si trovino nelle condizioni di disagio individuate dal Comune come maggiormente rappresentative della specificità del proprio territorio:

a) presenza nel nucleo familiare del richiedente di soggetti portatori di handicap grave (come riconosciuti dalla L.104/92) o con invalidità, riconosciuta dall'autorità competente, superiore ai 2/3;
b) nucleo familiare monogenitoriale composto ESCLUSIVAMENTE da un solo genitore con minori a carico;
c) presenza nel nucleo familiare di uno o più componenti ultrasessantacinquenni.

Il punteggio di cui alla priorità **I** non è cumulabile con il punteggio di cui alla priorità **II**.

B. I soggetti richiedenti che non ricadono nell'ambito della **I** e della **II** priorità come sopra specificate, sono ordinati in base alla percentuale di incidenza canone/ISE.

ART. 6 – PUNTEGGI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE

I punteggi che verranno assegnati per i criteri di priorità sono i seguenti:

I. Richiedenti i cui nuclei familiari siano inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica con un punteggio uguale o superiore a 8	**Punti 2**	
II. Richiedenti i cui nuclei familiari si trovino nelle seguenti condizioni di disagio individuate dal Comune come maggiormente rappresentative		

della specificità del proprio territorio:		
a)Presenza nel nucleo del richiedente familiare del richiedente di soggetti portatori di handicap grave (come riconosciuti dalla L.104/92) o con invalidità, riconosciuta dall'autorità competente, superiore ai 2/3;	**Punti 1**	Per ogni soggetto riconosciuto invalido
b)nucleo familiare monogenitoriale composto ESCLUSIVAMENTE da un solo genitore con minori a carico.	**Punti 1**	
c) presenza nel nucleo familiare di uno o più componenti ultrasessantacinquenni	**Punti 1**	Per ogni componente ultrasessantacinquenne

ART. 7 – CALCOLO DEL CONTRIBUTO

Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE calcolato ai sensi del D.P.C.M. 5 Dicembre 2013 n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni:

a) **Fascia A**: il contributo sarà tale da ridurre l'incidenza del canone sul valore ISE al 14%, per un importo massimo arrotondato di € 3.100,00;
b) **Fascia B**: il contributo sarà tale da ridurre l'incidenza del canone sul valore ISE al 24% per un massimo di € 2.325,00.

Il contributo verrà calcolato dal **1° gennaio 2026** e, comunque, dalla data di stipula del contratto di locazione se successiva alla data suddetta. Per il calcolo del numero dei mesi non si tiene conto delle frazioni inferiori a 15 giorni.

ART. 8 – FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE GRADUATORIA

1) *Istruttoria delle domande*:
il Comune procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità che ne determinino l'ammissione. Provvede altresì all'attribuzione dei punteggi provvisori a ciascuna domanda secondo le disposizioni di cui all'art. 6 del presente bando.

2) *Formazione delle graduatorie*:
il Comune provvede alla redazione e pubblicazione della graduatoria provvisoria degli aventi diritto distinti in Fascia A e Fascia B. La graduatoria verrà redatta in base ai seguenti criteri:
- in prima istanza verranno inseriti in graduatoria i richiedenti collocati in FASCIA A, che saranno ordinati in base ai criteri di priorità individuati dal precedente art. 6; in caso di parità di punteggio verrà tenuto conto dell'incidenza canone/ISE; persistendo la parità di punteggio si procederà al sorteggio.
- successivamente, applicando gli stessi criteri sopra specificati per la FASCIA A, verranno inseriti in coda alla graduatoria i richiedenti collocati in FASCIA B.

3) *Modalità del ricorso*:
Avverso il provvedimento con cui è stabilita la posizione in graduatoria è possibile proporre ricorso entro il termine di 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria all'Albo Pretorio on-line alla Commissione Comunale Alloggi di cui all'art.5 (della Legge Regionale 2/2019 e s.m.i.)

ART. 9 – VALIDITA' DELLA GRADUATORIA

La graduatoria definitiva conserva efficacia per 1 anno dalla data di pubblicazione della stessa, salvo quanto disposto al successivo punto 10.

ART. 10 – DURATA DEL CONTRIBUTO

Il contributo si riferisce all'annualità 2026 e corrisponde a quanto disposto dal decreto 7 giugno 1999 del Ministero dei Lavori Pubblici, attuativo dell'art. 11 della Legge n. 431/1998 ed è erogato fino ad esaurimento delle risorse rese disponibili dalla Regione Toscana. e dall'Ente

ART. 11 – DETERMINAZIONE E MODALITA' DEL CONTRIBUTO EROGABILE

1) Il Comune provvederà alla liquidazione del contributo subordinatamente al trasferimento delle risorse da parte della Regione Toscana. A tale fine, coloro che risulteranno collocati in graduatoria dovranno presentare, **entro il termine improrogabile del 31 Gennaio 2027**:

- dichiarazione sostitutiva del proprietario dell'alloggio, attestante il regolare pagamento del canone di locazione anno 2026 con allegata fotocopia di idoneo documento di riconoscimento del proprietario, in corso di validità.

In alternativa, nel caso di impossibilità motivata a non poter produrre un'autocertificazione del proprietario dell'immobile, il richiedente potrà trasmettere:

- in caso di pagamento del canone tramite bonifico bancario o conto corrente di un istituto di credito, le ricevute rilasciate dall'istituto medesimo, da cui si possa evincere l'istituto di emissione, il nominativo del richiedente l'operazione, il nominativo del beneficiario ed il periodo a cui il pagamento si riferisce;
- le ricevute comprovanti il pagamento del canone, debitamente compilate, sottoscritte dal proprietario e bollate a norma di legge, contenenti in modo inequivocabile i dati relativi a nome e cognome di cui effettua e di chi riceve il pagamento, importo, periodo di riferimento, ubicazione dell'immobile, firma leggibile del ricevente.

Altresì, al fine di provvedere alla liquidazione del contributo, al momento della presentazione della documentazione di cui sopra, è obbligatorio comunicare il Codice IBAN del richiedente per l'accredito delle somme spettanti.

La mancata presentazione di tale documentazione entro il termine stabilito il beneficiario perderà il diritto di erogazione del contributo.

2) I contributi verranno liquidati, in base alla graduatoria definitiva, fino ad esaurimento delle risorse rese disponibili dalla Regione Toscana e dal Comune di Pescia secondo il seguente procedimento.

Il contributo a sostegno dei canoni di locazione viene prioritariamente assegnato ai soggetti collocati **nella Fascia A**, in base ai seguenti criteri:

- In misura pari al 30% del contributo spettante ai soggetti che hanno conseguito un punteggio oltre 3 punti;
- In misura pari al 25% del contributo spettante ai soggetti che hanno conseguito un punteggio pari a 3 punti;
- In misura pari al 20% del contributo spettante ai soggetti che hanno conseguito un punteggio pari a 2 punti;
- In misura pari al 15% del contributo spettante ai soggetti che hanno conseguito un punteggio pari a 1 punto;

- In misura pari al 10% del contributo spettante ai soggetti che hanno conseguito un punteggio pari a 0;

Nell'eventualità che tutte le domande della fascia "A" ricevano il contributo come sopra determinato e residuino ulteriori risorse finanziarie, si procederà ad assegnare ai soggetti collocati nella Fascia "B" un'erogazione pari al 25% del contributo spettante in base alla graduatoria definitiva, scorrendo l'ordine della graduatoria e fino ad esaurimento della disponibilità finanziaria.

Nel caso che risultino soddisfatte secondo le modalità descritte ai punti precedenti tutte le domande collocate nelle fasce "A" e "B" e residuino ancora risorse finanziarie si procederà all'integrazione fino al 100% del contributo teorico delle domande, scorrendo l'ordine della graduatoria prima della fascia "A" e poi della fascia "B", fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

La collocazione in graduatoria non comporterà quindi automaticamente diritto all'erogazione dell'importo riconosciuto restando l'effettiva liquidazione subordinata al trasferimento di risorse sufficienti da parte della Regione Toscana ed alla verifica di quanto previsto ai precedenti punti 1 e 2.

Nel caso in cui alla presentazione della documentazione del precedente punto 1), si accerti un canone formale diverso da quello dichiarato in fase di presentazione della domanda (da cui era derivata conseguentemente una posizione in graduatoria), si procede nel seguente modo:

a) canoni pagati in misura superiore: non si dà luogo a revisione della graduatoria e del relativo contributo;
b) canoni inferiori a quanto dichiarato: si procede alla rideterminazione della posizione in graduatoria ed al ricalcolo del contributo spettante.

3) In caso di morosità del conduttore, ai sensi dell'art. 7 del Decreto – Legge 13 settembre 2004 n. 240 convertito con modifiche nella legge 12 novembre 2004 n. 269 il contributo potrà essere erogato direttamente al locatore, a parziale o totale sanatoria della morosità medesima. È essenziale che sia rilasciata dal locatore la dichiarazione che il contributo ricevuto sana la morosità del conduttore.

4) Il presente beneficio non può essere cumulato con altri aiuti pubblici da qualunque Ente erogati a titolo di sostegno alloggiativo, relativi allo stesso periodo temporale; quali a titolo esemplificativo: contributi straordinari per gli inquilini morosi incolpevoli, contributo giovani.
Qualora un componente del nucleo familiare richiedente percepisca la quota di sostegno all'affitto (quota B) dell'Assegno di Inclusione (ADI), il Comune può prevedere l'esclusione totale dal contributo o erogarlo solo per i mesi nei quali non abbia percepito l'assegno di inclusione.

6) In caso di decesso del beneficiario, il contributo è assegnato agli eredi, i quali dovranno essere in possesso della certificazione, atto notorio o simili, che attesti il loro stato e della documentazione prevista dal punto 1) del presente articolo, da trasmettere al Comune entro il **31 GENNAIO 2027** e comunque prima della liquidazione dello stesso.

7) Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio nello stesso Comune, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE. L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in

graduatoria. In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

8) L'erogazione del contributo, non potrà mai essere inferiore ad Euro **200,00** annui.

ART. 12 – TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande dovranno essere presentate, inderogabilmente, entro le **ore 12.00 del 30 ottobre 2026.**

ART. 13 – DISTRIBUZIONE RACCOLTA E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione al presente bando dovranno essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune, messi a disposizione presso l'espositore all'entrata dell'Ufficio Politiche Sociali del Comune di Pescia, Ufficio URP, o scaricabili dal sito internet del Comune www.comune.pescia.pt.it. Le domande debitamente sottoscritte, dovranno essere presentate entro e non oltre le **ore 12.00 del 30 Ottobre 2026**, giorno di scadenza del bando, con una delle seguenti modalità:

1. Consegna direttamente a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Pescia, P.zza Mazzini, nr. 11 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00, il martedì ed il giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 16.00;
2. tramite invio di e-mail all'indirizzo protocollo@comune.pescia.pt.it;
3. tramite PEC all'indirizzo comune.pescia@legalmail.it.

Le domande debitamente sottoscritte, dovranno essere complete di tutti i dati richiesti, corredate da tutta la necessaria ed idonea documentazione. La mancata sottoscrizione della domanda e l'assenza del documento di identità in corso di validità allegato, comportano l'automatica esclusione dal bando.

Al momento della presentazione della domanda deve essere allegata alla stessa la seguente documentazione:

- copia documento di identità del richiedente in corso di validità;
- copia permesso di soggiorno in corso di validità per i cittadini extracomunitari;
- attestazione di regolarità di soggiorno per i cittadini comunitari;
- copia contratto di **locazione completo di tutte le pagine con relativa registrazione in corso di validità all'Agenzia dell'Entrate;**
- copia dei documenti attestanti le condizioni per le quali si richiede il punteggio del criterio di priorità;
- copia di tutte le ricevute di pagamento del canone di affitto delle quali si è in possesso.

ART. 14 – CONTROLLI E SANZIONI

Ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni introdotte dalla L. 183/2011, spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione. Ferme restando le sanzioni pensali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando le eventuali denunce alle Autorità competenti.
I controlli saranno svolti dal Comune d'intesa con l'Agenzia delle Entrate e gli elenchi degli aventi diritto saranno inviati alla Guardia di Finanza competente per territorio per i controlli previsti dalle leggi vigenti. L'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di interessi legali.

ART. 15 INFORMATIVA AI SENSI DEL GDPR 2016/679 (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION)

Ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE 2016/679 (Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali), la informiamo che il trattamento dei suoi dati personali forniti o comunque acquisiti è finalizzato all'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione. Si fa presente che alcuni dati saranno raccolti tramite strumenti grafometrici. Il consenso al trattamento dei dati è obbligatorio ed il mancato conferimento dei dati stessi preclude l'accesso alla prestazione. Per ulteriori informazione sul trattamento dei dati personali da parte del Comune di Pescia può consultare la Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune al link www.comune.pescia.pt.it.

ART. 16 NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla Legge 431/1998, alla L. R.T. 02/2019 al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7/6/1999, al D.P.R. 28/12/2000 n. 445, alla Legge 109/1998 e successive modificazioni, al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili del 19 Luglio 2021, alle Deliberazioni della Giunta Regionale n 851 del 23/06/2025 e n. 154 del 16/02/2026.

Pescia, 30 Settembre 2026

Il Dirigente ad Interim Area 2
Servizi alla Persona e Gestione del Territorio
Dott. Antonio Salanitri